

parte del Ministero del Tesoro ed é, in prosieguo, aggiornata in sede di revisione dei tassi di premio relativi ai rischi accessori (revoca, fidejussioni, distruzioni) ed ai crediti a breve termine, nonchè alla polizza "casco".

Il risultato di tali innovazioni ha già consentito a favore dell'Ente un miglioramento delle entrate per "premi" avvicinandole alla media delle principali ECAs, a parità di importo assicurato. (tab. n. 17).

L'iniziativa segna un punto di svolta verso una connotazione maggiormente aziendalistica della politica tariffaria, in vista di una graduale armonizzazione con gli omologhi Enti.

I maggiori introiti che già si registrano, più che per i riflessi patrimoniali acquistano significatività nell'ottica di una strategia intesa al recupero, seppure tendenziale, di un ragionato equilibrio tra le componenti del rapporto assicurativo rischio/premi, attraverso l'adeguamento di questi ultimi ai costi di produzione del servizio, secondo lo spirito dell'art. 10 della Legge n. 537/93 secondo cui la politica delle tariffe dei servizi pubblici deve tendere al recupero dei costi secondo criteri di efficienza.

Classi di premio base proposti

2 ^a cat	0.20 %
3 ^a cat	0.30 %
4 ^a cat	0.40 %
5 ^a cat	0.60 %
6 ^a cat	0.90 %

n.°	paesi	esp MLT (Lit mld)	premio SACE			premio COFACE			premio HERMES			premio ECGD			premio OND			Inferenza fra premio SACE e media COFACE, HERMES, ECGD OND					
			2+5	3+8,5	3+10	2+5	3+8,5	3+10	2+5	3+8,5	3+10	2+5	3+8,5	3+10	2+5	3+8,5	3+10	2+5	diff	3+8,5	diff	3+10	diff
2	Cina	3 152,30	1,92	3,43	3,51	1,02	1,69	2,00	2,67	3,85	4,25	1,97	2,71	2,91	1,96	2,60	2,82	1,91	0,01	2,71	-0,72	3,00	0,52
3	India	405,30	2,88	4,70	5,26	2,64	4,36	5,17	3,98	5,74	6,34	4,54	5,66	5,92	3,52	4,68	5,07	3,67	-0,79	5,11	-0,41	5,63	-0,37
4	Argentina *	948,50	4,80	7,84	8,76	4,55	7,50	8,90	5,94	8,58	9,48	9,54	12,54	13,28	7,43	9,87	10,71	6,87	-2,07	9,62	-1,78	10,59	-1,83
4	Marocco	1 157,60	3,84	6,27	7,01	4,55	7,50	8,90	3,98	5,74	6,34	8,15	10,71	11,34	3,52	4,68	5,07	5,05	-1,21	7,16	-0,89	7,91	-0,90
4	Messico	685,10	3,84	6,27	7,01	2,64	4,36	5,17	3,98	5,74	6,34	9,28	12,20	12,92	3,52	4,68	5,07	4,86	-1,02	6,75	-0,48	7,38	-0,37
4	Polonia	1 289,90	3,84	6,27	7,01	4,55	7,50	8,90	5,94	8,58	9,48	6,25	8,22	8,70	3,52	4,68	5,07	5,07	-1,23	7,25	-0,98	8,04	-1,03
4	Turchia *	2 366,80	4,80	7,84	8,76	2,64	4,36	5,17	3,98	5,74	6,34	12,67	16,65	17,63	3,52	4,68	5,07	5,70	-0,90	7,86	-0,02	8,55	0,21
4	Ungheria	347,80	3,84	6,27	7,01	2,64	4,36	5,17	3,98	5,74	6,34	6,20	8,14	8,62	3,52	4,68	5,07	4,09	-0,25	5,73	0,54	6,30	0,71
5	Algeria	6 330,90	5,77	9,41	10,52	7,33	12,12	14,38	7,90	11,42	12,62	na	na	na	5,26	6,98	7,57	6,83	-1,06	10,17	-0,76	11,52	-1,00
5	Brasile	295,00	5,77	9,41	10,52	6,00	8,90	10,12	5,94	8,58	9,48	6,36	8,36	8,85	4,70	6,23	6,76	5,75	0,02	8,02	1,39	8,80	1,72
5	Egitto	593,80	5,77	9,41	10,52	7,33	12,12	14,38	5,94	8,58	9,48	8,41	11,06	11,71	5,87	7,79	8,45	6,89	-1,12	9,89	-0,48	11,01	-0,48
5	Iran	5 292,30	5,77	9,41	10,52	7,33	12,12	14,38	7,90	11,42	12,62	na	na	na	na	na	na	7,62	-1,85	11,77	-2,36	13,50	-2,98
5	Libano	629,10	5,77	9,41	10,52	7,33	12,12	14,38	5,94	8,58	9,48	8,36	10,98	11,63	4,70	6,23	6,76	6,58	-0,81	9,48	-0,07	10,56	-0,04
5	Pakistan	650,60	5,77	9,41	10,52	4,55	7,50	8,90	3,98	5,74	6,34	4,53	5,96	6,31	4,70	6,23	6,76	4,44	1,33	6,36	3,05	7,08	3,44
5	Romania	691,10	5,77	9,41	10,52	4,55	7,50	8,90	5,94	8,58	9,48	6,10	8,02	8,49	4,70	6,23	6,76	5,32	0,45	7,58	1,83	8,41	2,11
5	Russia	4 518,00	5,77	9,41	10,52	7,33	12,12	14,38	7,90	11,42	12,62	12,80	16,24	17,03	na	na	na	9,34	-3,57	13,26	-3,85	14,68	-4,16
5	Venezuela	1 445,20	5,77	9,41	10,52	7,33	12,12	14,38	5,94	8,58	9,48	11,07	14,55	15,40	7,43	9,87	10,71	7,94	-2,17	11,28	-1,87	12,49	-1,97
6	Ecuador	788,00	8,65	14,11	15,78	7,33	12,12	14,38	5,94	8,58	9,48	na	na	na	na	na	na	6,64	2,02	10,35	3,76	11,93	3,85
6	Iraq	353,20	8,65	14,11	15,78	7,33	12,12	14,38	7,90	11,42	12,62	na	na	na	na	na	na	7,62	1,04	11,77	2,34	13,50	2,28
11	Nigeria	1 117,50	8,65	14,11	15,78	7,33	12,12	14,38	7,90	11,42	12,62	na	na	na	na	na	na	7,62	1,04	11,77	2,34	13,50	2,28

(*) per questi Paesi le percentuali di costo tengono conto degli aumenti di tasso recentemente deliberati dal Comitato

a.3 Revisione dei premi per rischi commerciali

I nuovi tassi sono stati articolati in tre fasce parametrate ai diversi livelli di merito di credito del debitore, come indicato nel seguente prospetto:

Tipo di debitore	abbinato	non
	con politico	abbinato
banca e debitore non		
bancario di elevato	0,20	0,25
standing		
banca standard	0,35	0,40
debitore non bancario		
standard	0,70	0,80

Nella prima categoria sono stati classificati debitori di **elevato standing**, ossia, le banche comprese entro le prime cinquecento del mondo nella classifica del Banker's Almanac, quelle comprese tra la 501ma e la millesima, cui agenzie specializzate abbiano assegnato una classificazione uguale a quella attribuita allo Stato di appartenenza e le imprese non bancarie che godono di una uguale classificazione.

Nella seconda sono state inserite le banche standard, ossia le banche minori che rientrano nel precedente gruppo.

Nella terza categoria sono invece inclusi tutti i debitori non bancari non considerati di elevato standing.

a.4 La promessa irrevocabile

Introduzione della promessa irrevocabile in caso di partecipazione a gare internazionali.

L'attivazione di questo nuovo strumento operativo va incontro all'esigenza di soddisfare la richiesta degli operatori di ottenere dalla SACE un impegno fermo ed irrevocabile a concedere la garanzia nell'eventualità di vincita della gara internazionale.

L'impegno della SACE è stato comunque condizionato alla stipula del contratto sottostante ed all'eventuale impossibilità da parte dell'operatore nazionale di adempiere all'impegno contrattuale per un "factum principis" verificatosi nel paese estero.

Il periodo di validità della promessa non potrà eccedere i 30 giorni dall'aggiudicazione della gara internazionale. Entro tale periodo l'esportatore dovrà far pervenire alla SACE la propria accettazione formale, corredata dalla prova di aver incaricato la banca prescelta al pagamento del premio.

E' stata prevista anche una commissione di impegno pari al 25% del premio pro-tempore previsto per la garanzia;

a.5 Il breve termine

La modifica di alcuni aspetti assicurativi attinenti alle linee di credito a breve termine. Per le linee comunicate, ossia quelle derivanti da una convenzione finanziaria con cui una banca italiana estende ad una banca estera un credito di importo concordato che viene utilizzato per finanziare forniture generalmente ancora da determinare, la percentuale di copertura è stata ridotta all'85% mentre per le linee interne, ossia non comunicate alla banca estera, è stata fissata nell'80%.

Per contenere la durata dell'impegno assicurativo é stato previsto che la linea di credito abbia una validità di 18 mesi estendibile di altri sei d'iniziativa bancaria. La durata non potrà comunque eccedere i 24 mesi.

E' stata introdotta anche una commissione di impegno nel calcolo del premio collegata alla durata della linea.

a.6 L'utilizzo degli strumenti operativi del mercato a termine delle valute per coprire i rischi di cambio assicurati dalla SACE

E' una operazione bancaria di acquisto o vendita a termine di una quantità di valuta estera corrispondente a rate esposte a rischio nel corso dell'esercizio di riferimento.

In corrispondenza della scadenza del termine bancario viene operato il saldo tra il cambio ipotizzato tra le parti all'origine ed il cambio di mercato al termine, dando luogo ad un risultato positivo o negativo per la SACE.

Trattasi di una operazione aleatoria che tuttavia dovrebbe consentire un graduale aggiornamento della esposizione SACE all'andamento del reale mercato della valuta presa a riferimento, ove l'operazione a termine si concluda con un saldo attivo per la SACE.

a.7 Al fine di praticare uguali condizioni assicurative sia agli istituti finanziari italiani che a quelli esteri, l'applicazione anche alle triangolari del Tasso Ufficiale di sconto quale tasso di interesse nel caso di ritardo nel pagamento degli indennizzi in lire e del Libor per quelli in valuta.

B Per contenere il rischio assicurativo garantendo nel contempo il sostegno assicurativo:

b.1 L'adozione di alcuni principi generali per l'assicurazione dei crediti acquirenti, che prevedono una maggiore responsabilità non solo della banca finanziatrice ma anche dell'operatore nazionale, dovrebbero ridurre il rischio collegato all'esecuzione del contratto sottostante ed al comportamento dell'esportatore italiano.

E' stato previsto infatti che, oltre alla lettera di manleva sottoscritta dall'operatore, peraltro già utilizzata nella pratica assicurativa, sia prodotta una garanzia bancaria allorché l'operatore non sia ritenuto sufficientemente affidabile. Da parte della banca dovrà essere presentata tutta la documentazione in suo possesso.

Sono stati anche individuati dei requisiti a cui i contratti commerciali ed i fornitori dovranno attenersi.

b.2 L'assimilazione delle operazioni del settore turistico alberghiero al Project Financing applicando le tecniche assicurative previste per quest'ultimo nel caso in cui vengano richieste coperture assicurative per Paesi della 5^a e 6^a.

C Per garantire il sostegno alle esportazioni delle piccole e medie imprese affinché siano in grado di partecipare al processo di internazionalizzazione dell'industria italiana:

c.1 L'attivazione di un numero verde riservato alle aziende medio piccole per una informativa più puntuale ed aggiornata sull'attività della SACE;

c.2 L'abolizione per le stesse delle spese di apertura dossier.

Per le grandi imprese, invece, sono state ripartite in quattro fasce parametriche al valore contrattuale dell'operazione per la quale si richiede la copertura assicurativa:

- * 1 milione di lire per rischi assumibili per importi sino a 5 miliardi di lire;
- * 5 milioni per i rischi assumibili per importi superiori a 5 miliardi e sino a 25 miliardi;
- * 10 milioni per i rischi assumibili per importi superiori a 25 miliardi e sino a 100 miliardi;
- * 25 milioni per i rischi assumibili per importi superiori a 100 miliardi.

La risposta alle domande di copertura degli operatori sarà fornita entro 60 giorni dalla loro presentazione.

D Per l'adeguamento dell'atteggiamento assicurativo verso i singoli paesi alla esperienza assicurativa propria e dei maggiori partners commerciali, tenendo conto delle esigenze degli esportatori e della situazione politico-economica e finanziaria dei paesi;

d.1 L'introduzione di maggiori cautele quali: esame caso per caso, richiesta di garanzie bancarie, fissazione di plafond e determinazione di un limite per operazione;

d.2 In tema di cautele, particolare segnalazione merita l'intervento relativo alle operazioni verso l'Algeria, il Marocco, la Federazione Russa e la Cina.

Per l'Algeria è stato concluso nel 1995 in seno al Club di Parigi un nuovo accordo multilaterale di ristrutturazione relativamente alle scadenze 1 giugno

1996 - 31 maggio 1998. Il conseguente Accordo Bilaterale è stato stipulato nell'aprile 1996.

E' proseguito, pertanto, lo stato di sinistrosità del Paese che, unitamente alle persistenti difficoltà di ordine politico e alla mancanza di direttive da parte del CIPE, ha indotto il Comitato di Gestione a non modificare l'atteggiamento di cautela adottato nel corso del 1994.

Per il Marocco la delibera CIPES del 19 maggio 1993 indicava alla SACE la possibilità di assicurare, al di fuori del plafond Paese istituito dal Comitato di Gestione per le operazioni ordinarie, il credito connesso alla fornitura di due navi incluso il supporto logistico; il credito doveva essere concesso alle condizioni di mercato, in linea con le intese internazionali e con quanto previsto dalla legge n. 185/90.

In relazione alla predetta direttiva, la SACE aveva ricevuto una domanda di garanzia assicurativa per un credito di dollari USA 250 milioni, poi decaduta a seguito della rescissione del contratto commerciale e della destinazione ad altro Paese delle suddette navi.

Per contro il plafond di 100 miliardi, istituito nel febbraio 1995 con autonoma decisione del Comitato di Gestione, risulta utilizzato per Lit. 43,8 miliardi.

Per la Federazione Russa sono stati conclusi, nel corso del 1995, gli accordi bilaterali di ristrutturazione relativi alle scadenze 1994 e 1995 derivanti dai debiti dell'ex Urss. Il Paese sta rispettando pienamente tali accordi. Tuttavia, la persistente incertezza delle prospettive politiche, la difficile evoluzione dei rapporti con il FMI e la mancanza di direttive da parte del CIPE hanno indotto il Comitato di Gestione a mantenere un atteggiamento di cautela.

Conseguentemente il residuo (Lit. 665 miliardi) in essere sul plafond di lit. 1.000 istituito con le citate delibere CIPES per ulteriori operazioni verso la Russia, purché assistite da idonee garanzie collaterali, è rimasto inutilizzato. Diversamente è stato interamente utilizzato il credito di Lit. 150 miliardi concesso alla Ucraina con accordo intergovernativo stipulato nel 1992, mentre rimane tuttora congelato il credito intergovernativo di lit. 100 miliardi concesso alla Bielorussia nello stesso anno.

Al di fuori dei citati crediti intergovernativi, l'atteggiamento della SACE nei confronti delle Repubbliche della CSI rimane tuttora di massima cautela.

Analogo atteggiamento di particolare prudenza è stato adottato nei confronti della Cina, tenuto conto del rapido incremento degli impegni assicurativi, il cui ammontare si è andato attestando sul livello di guardia (Trigger Point) tendenziale, calcolato percentualmente in rapporto alla esposizione complessiva della SACE e della categoria del Paese (5% pari a mld. 2.981).

In tale linea - ed in carenza di direttive ad hoc da parte del CIPE - tenuto altresì conto dell'incertezza politico-istituzionale del Paese, veniva deliberato di limitare l'ammissibilità alla copertura assicurativa soltanto per le operazioni assistite da garanzie di pagamento rilasciate da tre banche di "interesse nazionale" fermo restando l'esame caso per caso per le garanzie offerte dalle altre banche pubbliche.

L'impegno assicurativo derivante da tale indirizzo è stato di mld. 400 ca.

Senonché nel corso del 1995, a fronte dei rilevanti importi delle operazioni in istruttoria ed in carenza di un indirizzo strategico e politico da parte del CIPE - più volte auspicato anche da parte del Magistrato della Corte - è stata successivamente introdotta l'ulteriore cautela di richiedere la garanzia diretta

della Repubblica Popolare Cinese e di stabilire, comunque, un limite provvisorio di ulteriore esposizione per 1.000 miliardi.

A seguito dell'emanazione da parte delle Autorità cinesi della legge sulle banche commerciali entrata in vigore il 1^a luglio 1995, che prevede la graduale riconduzione delle grandi Banche pubbliche nell'alveo della nuova normativa previa una riorganizzazione della loro struttura societaria, l'esame delle operazioni verso la Cina ha subito una temporanea interruzione dovuta alla necessità di verificare se le Banche in questione mantenevano nel frattempo lo status giuridico di enti pubblici.

Gli esiti della verifica hanno consentito di confermare le tre banche già accettate dalla SACE (Bank of China, People's Construction Bank ora denominata Construction Bank of China e Industrial and Commercial Bank of China) e inserire la Agricultural Bank of China e la State Development Bank, una delle tre "policy bank" recentemente istituite dal Governo cinese.

Tale nuovo indirizzo ha reso possibile la concessione di nuove garanzie assicurative sino a complessivi 877 miliardi, sul limite di 1.000 miliardi, fissato a marzo 1995. Tenuto, peraltro, conto che l'elevata esposizione raggiunta nei confronti della Cina, e quella potenzialmente connessa alle richieste di promessa di garanzia verso il Paese, rendevano opportuno limitare gli impegni assumibili in garanzia e, considerata d'altro canto l'opportunità di consentire l'accoglimento di un maggior numero di richieste a valere sul plafond Paese, le percentuali di copertura massima sono state ridotte all'85% per i crediti acquirente e all'80% per i crediti fornitore.

Contestualmente si è reso necessario reintegrare il limite provvisorio utilizzabile per la copertura di operazioni a medio e lungo termine con ulteriori 1000 miliardi di lire. Tuttavia, nei primi mesi del 1996, il flusso di richieste di

garanzia per operazioni verso il Paese ha subito una netta riduzione, non per la scarsa dinamicità delle imprese italiane, ma in connessione con il calo del numero dei progetti disponibili in Cina rispetto agli anni dell'VIII Piano Quinquennale 1991-95.

A fronte delle numerose promesse di garanzia approvate a gennaio e febbraio 96, finora solo per due progetti riguardanti il settore dell'industria ceramica e quello dell'acciaieria, i contratti sono stati assegnati alle imprese italiane.

Si segnala, inoltre, che la problematica riguardante l'impossibilità per le imprese assicurate di ottenere la conferma da parte della sede Centrale delle banche cinesi sulle garanzie o lettere di credito emesse dalle filiali, presupposto questo di validità della copertura assicurativa, è stato risolto tramite l'istituzione di una procedura di consultazione diretta tra la SACE e le banche cinesi.

Parallelamente si è provveduto a trovare una soluzione al problema della privatizzazione delle banche cinesi in costanza di copertura assicurativa ed al conseguente mancato riconoscimento degli impegni da parte della Repubblica Popolare Cinese, mediante l'introduzione nelle Convenzioni di credito di clausole specifiche.

In conclusione gli impegni in essere al 24.9.1996 sono:

per il medio e lungo termine Lit. 3.027 mld

per il breve termine Lit. 312,7 mld.

disponibilità residue sul plafond Paese: Lit. 1.322,1 mld.

d.3 Ispirata a fini prettamente cautelativi miranti ad una responsabilizzazione maggiore dell'operatore nei confronti della SACE è stata la riformulazione

dell'art. 12, 7^a linea del settimo comma delle Condizioni Generali di Polizza relative al rischio di distruzione, danneggiamento ecc, che ha introdotto una serie di adempimenti per ottenere il risarcimento e per aumentare la diligenza dell'operatore non solo durante la fase di esecuzione dei lavori, ma anche in quella finale.

d.4 L'identificazione del breve termine con la dilazione di pagamento fino a 12 mesi, in adeguamento alle altre ECAs, anziché a 24 mesi, come praticato in passato, a decorrere dal 9 febbraio 1995.

Cap III.2 - La riassicurazione

In materia di riassicurazione la SACE ha rivisto nel corso del 1994 la propria politica a livello nazionale, basata fino a quel momento sul rapporto con un solo assicuratore primario (SIAC).

E' stato, infatti, elaborato un nuovo testo standard di Trattato di Riassicurazione di rischi commerciali relativi ad operazioni con dilazione di pagamento fino a 24 mesi utilizzabili con più assicuratori privati.

La revisione della politica di riassicurazione ha trovato giustificazione anche nell'esigenza di tener conto della nuova regolamentazione comunitaria del settore dei crediti all'esportazione che dovrebbe riconoscere la possibilità alle Agenzie pubbliche di operare nel settore dei rischi assicurabili a condizioni di mercato, nei quali rientrano i rischi commerciali, con le medesime regole delle Compagnie di Assicurazione Private.

Per evitare ogni alterazione della libera concorrenza tra le imprese è stato ampliato il numero delle Compagnie che possono usufruire del Trattato di Riassicurazione le cui caratteristiche, peraltro, assimilano la SACE ad un assicuratore privato.

Nel corso del secondo semestre il nuovo Trattato è stato negoziato e stipulato con decorrenza 1 gennaio 1995 con la SIAC e LA VISCONTEA Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni SpA.

Nell'ambito della negoziazione del Trattato è stato convenuto, in considerazione delle dimensioni delle due Compagnie private, di fissare il plafond di riassicurazione in 6.000 miliardi con la SIAC e di 1.000 miliardi con LA VISCONTEA.

Nella negoziazione dei due nuovi Trattati di riassicurazione, la SACE ha perseguito finalità di carattere generale, quali lo sviluppo di un sistema di assicurazioni dei crediti-export, caratterizzato dalla collaborazione tra l'Ente pubblico SACE e le compagnie private, e l'adozione di comportamenti in grado di anticipare previste regolamentazioni dell'Unione Europea in questo particolare ramo assicurativo. Essa ha inoltre, realizzato i seguenti obiettivi più strettamente connessi al rapporto tra SACE e assicuratori primari:

- a) conseguire una partecipazione all'intero premio (premio base + addizionali) riscosso dall'assicuratore primario;
- b) rendere il Trattato di riassicurazione realmente obbligatorio per le due parti (nessuna possibilità di scelta da parte del riassicuratore primario circa le operazioni da riassicurare);
- c) adottare lo stesso criterio di valutazione dei risultati del Trattato utilizzato dai riassicuratori privati.

In ordine a questo ultimo punto, è prevalsa la tesi che la SACE, nell'attuale fase di ampliamento della propria attività di riassicurazione, debba lasciare agli assicuratori primari la massima libertà e responsabilità nella scelta dei criteri da seguire e dei mezzi per realizzarli, ivi compresa la determinazione del livello dei premi e delle commissioni. In seguito, cioè dopo l'acquisizione dei risultati dei primi esercizi, potranno essere verificati e comparati l'andamento ed i risultati di gestione dei vari Trattati e sarà possibile, se necessario, rivedere ed adeguare la misura delle commissioni.

Per ora, si è proceduto ad una prima valutazione dei risultati economici complessivi della gestione del vecchio Trattato SACE /SIAC che prevedeva la riassicurazione non

solo del rischio commerciale, ma anche dei rischi politico-catastrofici. La vigenza di tale Trattato è cessata in data 31.12.1994.

I risultati sono esposti nella tabella che segue, dalla quale si rileva che, nel decennio 1985-1994, nella gestione del rischio commerciale in riassicurazione, la SACE ha realizzato un risultato industriale attivo di 41,6 miliardi, mentre la gestione dei rischi politico-catastrofici fa registrare una perdita di circa 8 miliardi.

Rispetto agli standards di rendimento, i risultati della SACE nel decennio 1985-1994 nella riassicurazione del rischio commerciale appaiono positivi. Infatti, il rendimento industriale è stato pari al 31,37% dei premi e a questo risultato deve essere sommato il 3,78% di reddito patrimoniale. I risultati ottenuti per il rischio commerciale hanno consentito una buona redditività complessiva (redditi industriali + interessi tecnici) del vecchio Trattato (utile complessivo 38,8 miliardi), nonostante il citato risultato negativo di quasi 8 miliardi della gestione dei rischi politico - catastrofici.

I nuovi Trattati di riassicurazione per il solo rischio commerciale, entrati in esercizio dal 1 gennaio 1995, si sono rilevati strumenti adeguati alle esigenze degli esportatori, tant'è che, trascorsi appena pochi mesi dalla stipula dei medesimi, i partners della SACE hanno chiesto l'ampliamento del numero dei paesi in riferimento cui estendere la cessione in riassicurazione dei rischi assicurati. La SACE, nel dicembre 1995, ha pertanto deciso di assumere in riassicurazione, a decorrere dal gennaio 1996, i rischi commerciali assunti da SIAC e LA VISCONTEA in relazione a debitori di 10 paesi (Cile, Cipro, India, Repubblica Ceca, Slovenia, Sud Africa, Thailandia, Tunisia, Turchia e Ungheria), in aggiunta a quelli già convenuti.

Nel 1995, secondo dati provvisori, la SIAC e LA VISCONTEA hanno concesso nuovi affidamenti per rischi commerciali riassicurabili nell'ambito dei Trattati di riassicurazione stipulati con la SACE per l'importo complessivo di 5.174 miliardi. A

fronte di tale ammontare, la quota riassicurata dalla SACE é stata pari a 1.242 miliardi, vale a dire al 30% delle coperture effettive (80% degli affidamenti).

Alla data del 31 dicembre 1995, il totale dei fidi in essere concessi dalle compagnie riassicurate con la SACE ammontava a 17.062 miliardi e, pertanto, il totale degli impegni in essere della SACE, nell'ambito del plafond generale di 7.000 miliardi, entro il quale operano i trattati di riassicurazione con la SIAC e LA VISCONTEA, risultata pari a 4.095 miliardi.

Nel corso dell'intero anno, sono stati attribuiti alla SACE premi, al netto delle commissioni a favore delle compagnie cedenti, per 16,7 miliardi e indennizzi, al netto dei recuperi, per 14,1 miliardi. Ne é conseguito, considerati anche proventi finanziari per 0,8 miliardi, un utile di 3,4 miliardi.

Mentre l'importo degli indennizzi non é mutato, i premi del 1995 sono inferiori del 15% rispetto a quelli acquisiti in riassicurazione nel 1994. Tale diminuzione é in relazione alla circostanza che, nel corso del 1994, la SACE ha accolto la richiesta della SIAC di ridurre la quota dei rischi ceduti in riassicurazione dal 45% al 30%. (Tab. 18)